
NOVITÀ FISCALI 2013

Le modifiche al DPR 633/72



Marco Paiola

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Via Duchi d'Aosta, n. 2 - Udine

1



NOVITÀ IVA FATTURAZIONE

art. 1, co. da 325 a 335
della Legge n. 228/2012
(*cd. Legge Stabilità 2013*)

Recepimento della Direttiva 2010/45/UE

Decorrenza effetti dal 1 gennaio 2013

2

SOMMARIO

MODIFICHE AL D.P.R. n. 633/1972:

- Base imponibile (art. 13 co. 4);
- Soggetti passivi (art. 17, co. 2 e 5);
- Volume d'affari (art. 20, co. 1);
- Fatturazione delle operazioni (art. 21, co. 1-6, 6-*bis* e 6-*ter*);
- Fattura semplificata (art. 21-*bis*);
- Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (art. 39, co. 3);

3

BASE IMPONIBILE (ART. 13, co. 4)

Per la determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e gli oneri sostenuti *in valuta estera* sono computati secondo:

- il cambio del giorno di *effettuazione* dell'operazione;
- in mancanza di questa indicazione, del *giorno di emissione della fattura*;
- in mancanza, la *quotazione del giorno antecedente* più prossimo.

Per tutte le operazioni di conversione in euro può essere usato *il tasso di cambio* pubblicato dalla *Banca Centrale Europea*.

4

SOGGETTI PASSIVI (art. 17, co. 2)

Nel caso di **cessioni di beni (art. 7-bis) e prestazioni di servizi (artt. 7-ter e ss.)** effettuate da un **soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea**, il cessionario o committente è tenuto ad adempiere gli **obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993**.

Cosa cambia: l'integrazione era circoscritta soltanto alle prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8, co. 2, lett. g), della Legge n. 217/2011).

5

SOGGETTI PASSIVI (art. 17, co. 5)

È stato introdotto l'**obbligo di indicazione**, nella fattura emessa dal cedente senza addebito dell'imposta (in reverse charge), **dell'annotazione "inversione contabile"**.

Cosa cambia: diventa *meramente eventuale l'esposizione del riferimento normativo*, che in precedenza costituiva un adempimento necessario.

6

VOLUME D’AFFARI (art. 20, co. 1)

È precisata la nozione di **beni ammortizzabili**, la cui cessione non concorre alla formazione del volume d’affari, richiamando le **voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale attivo di cui all’art. 2424 c.c.** (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili).

Cosa cambia: il riferimento normativo non è più l’art. 2425, n. 3).

VOLUME D’AFFARI (art. 20, co. 1)

È stata, inoltre, **soppressa l’esclusione** – originariamente inserita dall’art. 1, co. 1, del D. Lgs. n. 18/2010 – delle **prestazioni di servizi** rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, **non soggette ad IVA** ai sensi dell’**art. 7-ter** del D.P.R. n. 633/1972.

Tali operazioni **non rilevano**, tuttavia, ai fini dell’acquisizione dello **status di esportatore abituale**, in virtù della modifica all’art. 1, co. 1, lett. a) del D.L. n. 746/1983, operata dall’art. 1, co. 329 della Legge di Stabilità 2013).

VOLUME D’AFFARI (art. 20, co. 1)

Pertanto dal **1° gennaio 2013**:

- *cessioni di beni*, prestazioni di *servizi generici (art. 7-ter) e non generici*, fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, concorrono alla formazione del volume d’affari, in quanto operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (operazioni di cui all’art. 21, co. 6-bis);
- *nel calcolo del plafond* di esportatore abituale, il volume d’affari (denominatore del rapporto) deve essere depurato delle suddette operazioni).

9

EFFETTI (...negativi)

L’ampliamento della definizione del volume d’affari ha effetto su:

1. Periodicità della liquidazione dell’IVA;
2. Accesso al regime dell’IVA per cassa;
3. Possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva sulla base delle operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni realizzate;
4. Operazioni black list: dal 2013 vanno comunicate anche le vendite di beni esistenti all’estero a operatori black list (attenzione alla periodicità degli obblighi!).

10

FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (art. 21, co. 6-*bis*)

Introdotta *l'obbligo*, in capo ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, *di emettere la fattura* quando pongono in essere **ALCUNE operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito territoriale** (artt. Da 7 a 7-*septies* del D.P.R. n. 633/1972):

FATTISPECIE N. 1

- cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell'Unione Europea, riportando l'annotazione "**operazione non soggetta**", ed eventualmente la fonte normativa;

11

FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (art. 21, co. 6-*bis*)

FATTISPECIE N. 2

- cessioni di beni e prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di un ***soggetto passivo debitore dell'imposta in un altro Stato comunitario.***

(diverse da quelle finanziarie esenti di cui all'art. 10, nn. 1)-4) e 9) del D.P.R. n. 633/1972)

Al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura – in luogo dell'ammontare dell'IVA – deve essere apposta la dicitura "**inversione contabile**", con l'eventuale specificazione della disposizione di riferimento.

12

FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (art. 21, co. 6-*bis*)

NOTA BENE

- **Controparte soggetto Ue (lett. a):** si richiede la qualifica di soggetto passivo "debitore dell'imposta in un altro Stato membro"
- **Operazioni effettuate fuori Ue (lett. b):** trattasi di operazioni per le quali il presupposto territoriale si verifica al di fuori della Ue.

13

EMISSIONE DELLA FATTURA (art. 21, co. 4) ... DIFFERITA PER I SERVIZI

- cessioni di beni la cui consegna risulti da Ddt, **nonché le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione**, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura (differita), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse operazioni.

14

CONTENUTO DELLA FATTURA (art. 21, co. 2)

Aggiunte alcune ulteriori informazioni obbligatorie:

- **Numero progressivo di univoca identificazione della fattura;**
- **Numero di partita IVA anche del cessionario o committente** (prima prevista per il solo cedente o prestatore), oppure – in caso di soggetto stabilito in un altro Paese dell'Unione Europea – **numero di identificazione IVA attribuito nello Stato estero.**
- **Codice fiscale** se il cessionario o committente, residente o domiciliato in Italia, agisce come **"privato"**.

15

ANNOTAZIONE IN FATTURA (art. 21, co. 6)

Obbligatoria indicazione della dicitura:

- **operazione non soggetta**, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall'applicazione dell'IVA, a norma dell'art. 7-*bis*, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972;
- **operazione non imponibile**, per le esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario (artt. 8,8-*bis*, 9 e 38-*quater*, del Decreto IVA);

16

ANNOTAZIONE IN FATTURA (art. 21, co. 6)

- **operazione esente**, con riferimento a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione di quelle indicate al n. 6) della medesima disposizione;
- **regime del margine – beni usati, regime del margine – oggetto d'arte, regime del margine – oggetti di antiquariato o collezione**, a seconda dei casi di cui al D.L. n. 41/1995;
- **regime del margine – agenzie di viaggio**, per le operazioni soggette alla disciplina di cui all'art. 74-*ter* del D.P.R. n. 633/1972.

17

ANNOTAZIONE IN FATTURA (art. 21, co. 6-*ter*)

Analogamente, le fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un proprio obbligo, devono riportare l'annotazione "**autofatturazione**".

18

FATTURA ELETTRONICA (art. 21, co. 1)

È stata introdotta la **definizione di "fattura elettronica"**

E' la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, **accettata da parte del destinatario.**

È stato inoltre, stabilito che:

la fattura, cartaceo od elettronica, si considera **emessa**, oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione, all'atto della **messa a disposizione del cessionario o committente.**

19

FATTURA ELETTRONICA (art. 21, co. 3)

Il soggetto passivo emittente deve assicurare:

- **l'autenticità dell'origine;**
- **l'integrità del contenuto;**
- **la leggibilità della fattura**, dall'emissione, al termine della conservazione.

COME SI PUO' OTTENERE QUESTO RISULTATO?

- mediante **sistemi di controllo di gestione;**
- **firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente;**
- sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati;
- altre tecnologie.

20

FATTURA ELETTRONICA (art. 21, co. 3)

La fattura elettronica deve essere **NON MODIFICABILE**:

- né durante le fasi di accesso e conservazione della stessa;
- né successivamente e può essere spedita mediante:
 - piattaforma informatica specifica (es. per le Banche, Assicurazioni, P.A., grandi aziende,...);
 - messa a disposizione attraverso un link;
 - posta elettronica (mail per richiedere alla controparte il gradimento all'invio della fattura tramite mail e successivo invio fatture tramite l'invio di file con estensione «.pdf»).

21

FATTURA ELETTRONICA (art. 21, co. 3)

FACOLTA'



TRA IMPRESE E
PROFESSIONISTI

OBBLIGO



CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Nei rapporti con la P.A. l'obbligo discende dalla legge 24.12.2007 n. 244 – art. 1, c. 209-214.

DECORRENZA: dall'emanazione del decreto di attuazione approvato dal Consiglio di Stato il 12.10.2012.

Occorrerà presumibilmente rivolgersi a soggetti specializzati nella fatturazione e trasmissione elettronica cui demandare gli adempimenti.

22

CONSERVAZIONE (art. 39, co. 3)

Le fatture elettroniche DEVONO essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del D.M. emanato ai sensi dell'art. 21, co. 5, del D. Lgs. n. 82/2005.

INVECE le fatture CREATE in formato cartaceo ed elettronico che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata accettazione da parte del destinatario **POSSONO essere conservate elettronicamente.**

FATTURA SEMPLIFICATA (art. 21-bis)

È stata introdotta una nuova disposizione, che riconosce – fermo restando quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto IVA – la facoltà di mettere la fattura in forma semplificata, a condizione che sia di **ammontare complessivo non superiore ad euro 100**, oppure si tratti di una **nota di variazione** di cui al successivo art. 26.

FATTURA SEMPLIFICATA (art. 21-*bis*)

In ogni caso, l'emissione della fattura semplificata non è ammessa con riferimento alle seguenti tipologie di operazioni:

- **cessioni intracomunitarie** (art. 41 del D.L. n. 331/1993);
- **operazioni disciplinate dall'art. 21, co. 6-*bis*, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972** (operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi Ue).

25

FATTURA SEMPLIFICATA (art. 21-*bis*)

In luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia basta indicare:

- il **codice fiscale o il numero di partita IVA** dello stesso: se stabilito in un altro Stato UE, è possibile riportare il numero di identificazione IVA attribuito da tale Paese estero;
- Individuazione con «**descrizione sintetica**» della natura e qualità dei beni e servizi;
- Il **prezzo totale** (IVA inclusa) e l'**aliquota d'imposta** applicata (elementi sufficienti per il calcolo dell'IVA).

26

FATTURE E MISURATORI FISCALI

L'art. 1, co. 328 della Legge di Stabilità 2013 consente l'emissione delle fatture sia ordinarie, che semplificate, tramite il misuratore fiscale.

L'identificazione del **soggetto cedente**, in tal caso, avviene con l'indicazione degli stessi dati richiesti per l'emissione dello «scontrino parlante»:

Ditta / denominazione/ rag. Sociale / cognome e nome/
ubicazione dell'esercizio e numero di P.IVA.